

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'IMU ed, in particolare, all'articolo 13 del *D.L. 6.12.2011 n. 201*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012 recante "*Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti*";

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 28/06/2012, con il quale si sono definite le caratteristiche salienti dell'imposta;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, fissato al 31.12.2011 in base alla disposizione di cui all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, è stato più volte prorogato nel corso dell'anno 2012 e ad oggi risulta differito al 31.10.2012, in base alla disposizione di cui all'art. 1 del Decreto Ministero Interno 02.08.2012, pubblicato sulla G.U. n. 187 del 11.08.2012;

PRESO ATTO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 15/12/1997, n. 446;

VISTO CHE:

- in riferimento all'IMU: l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, così come da ultimo modificato dal D.L. 2.3.2012 n. 16 e relativa legge di conversione, prevede che, per l'anno 2012, i comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it;
- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono

- approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possano variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3bis del Decreto legge 507/1993, stabilendo che i comuni possono stabilirla fino allo 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO CHE:

- con l'art. 16, comma 6, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 sulla "spending review", convertito con modificazioni in Legge 135 del 07.08.2012, è stata prevista una nuova riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni di ulteriori 500 milioni di euro, i quali si aggiungono alle precedenti decurtazioni e che saranno ripartiti fra i singoli enti con decreto del Ministro dell'Interno;
- sebbene manchi ancora il provvedimento di riparto, si deve tener conto dei tagli previsti dal citato decreto ai fini della verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del TUEL;
- oltre al taglio operato con il decreto sulla spending review, la rideterminazione dei trasferimenti coprirà solo parzialmente il minor gettito dell'anno 2012 relativo all'imposta municipale propria rispetto alle stime ministeriali iniziali;
- alla data del 20.09.2012, risulta una minor entrata di € 75.185,93 dovuta alla differenza tra il minor introito di € 123.628,51 del fondo sperimentale di riequilibrio ed € 48.442,58 di maggior gettito IMU;

EVIDENZIATO l'impatto oltremodo sfavorevole che tutte le riduzioni ed i tagli ai trasferimenti erariali avranno sull'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2012 e su quello degli anni successivi che pongono già da oggi lo stesso Comune di fronte all'inevitabile alternativa di eliminare e/o ridurre sostanziosamente i servizi che offre oppure di utilizzare la leva tariffaria (facoltà, peraltro, di nuovo concessa pienamente ai Comuni da parte del legislatore, a partire dal corrente anno 2012) per riequilibrare il proprio bilancio e far fronte alla situazione di grave mancanza di risorse;

RILEVATA, in tal senso, l'assoluta volontà dell'Amministrazione di continuare a svolgere pienamente il proprio ruolo istituzionale, di garantire i servizi essenziali alle fasce più deboli della popolazione, di mantenere comunque il livello quali-quantitativo dei servizi gestiti nel 2011, assicurando al contempo tutti gli interventi ed investimenti sul territorio atti ad assicurarne crescita e sviluppo;

RICHIAMATE le precedenti delibere del C.C. n. 7 del 28/6/12 e n. 13 e 14 del 27/9/12 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;

DATO ATTO che:

- Aliquota di base dell'imposta (di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,76 per cento;
- Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): 0,40 per cento;
- Detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze € 200,00;
- Assimilazione all'abitazione principale in base all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 delle seguenti tipologie:
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sinora espresse, rideterminare l'aliquota di base dell'imposta (di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201) deliberata con atto C.C. n. 07 del 28/06/2012 dallo 0,76 per cento allo **0,83 per cento** confermando l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201) dello **0,40 per cento** e confermando la detrazione di **€ 200,00**.

DATO ATTO che con la rideterminazione delle aliquote nella misura sopra indicata il gettito stimato totale dell'Imposta Municipale Propria consente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201 e ss.mm.ii., *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

CONSIDERATO altresì che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, ha disciplinato le modalità di invio dei regolamenti comunali e delle delibere di approvazione delle aliquote;

PRESO ATTO che il Comune di Deگو risulta classificato come "Comune Montano" nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 9 comma 8 del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dal decreto legge 16 /2012, che stabilisce l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi sul profilo della regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti 8 favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri Carretto Teodoro, Gilardoni Roberto, Ghidetti Eleonora) resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. **di confermare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 nei medesimi ammontari già previsti per l'anno 2012:

- **Aliquota di base dell'imposta** (di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,83 per cento**;

2. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;

3. **di confermare**, per l'annualità 2013:

- **Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** (di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 6.12.2011 n. 201): **0,40 per cento**;
- la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di **€200,00**;

4. **di confermare l'assimilazione** all'abitazione principale in base all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 delle seguenti tipologie:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. **di provvedere** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, e secondo la procedura telematica indicata dallo stesso Ministero con nota n.5343/2012 del 6 aprile 2012.